COMUNE DI MONTA'
Provincia di Cuneo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

OGGETTO: TRIBUTI. REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - MODIFICHE E RIAPPROVAZIONE TESTO.

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di Dicembre alle ore 21:00, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

Nr.	Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
1	Cauda Andrea	Sindaco	Presente
2	Berardi Chiara	Vicesindaco	Presente
3	Cauda Lorena	Consigliere	Presente
4	Audisio Andrea	Consigliere	Presente
5	Casetta Alberto	Consigliere	Presente
6	Terzolo Daniele	Consigliere	Presente
7	Viglione Giuseppe	Consigliere	Presente
8	Moresco Simone	Consigliere	Assente
9	Ghione Gloria	Consigliere	Presente
10	Casetta Valentina	Consigliere	Presente
11	Casetta Daniele	Consigliere	Presente
12	Olivetti Rosella	Consigliere	Presente
13	Calorio Roberto	Consigliere	Assente

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni:
Alberto Matteo Virano.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale.

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TRIBUTI. REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - MODIFICHE E RIAPPROVAZIONE TESTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente: "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";
- l'articolo 52 del D. Lgs 446/97 che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

Richiamate:

- la propria deliberazione nr. 5/GC del 29/03/2021 con la quale si è approvato il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- la propria deliberazione nr. 3/GC del 30/03/2022 con la quale si sono apportate modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Richiamato l'art. 27 c. 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Atteso che entro il termine di approvazione del bilancio è, pertanto, possibile apportare, laddove ritenute necessarie, eventuali modifiche ed integrazioni ai citati regolamenti;

Rilevato che occorre integrare e modificare parzialmente gli art. 9 e 11 del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per meglio definire i criteri, le scadenze e le modalità di versamento del canone unico di occupazione da corrispondere per l'assegnazione giornaliera del posto agli operatori commerciali frequentatori saltuari (spuntisti);

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n.

201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Richiamato il Comunicato del Dipartimento delle Finanze datato 23.03.2021 *"Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021 – Indicazioni operative"* il quale chiarisce che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito intenet www.finanze.gov.it , in quanto tali atti aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D.L. n.201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it., alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni;

Ritenuto. in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il canone mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Dato atto che le modifiche apportate sono state approvate entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 e che le stesse hanno effetto dal 1 gennaio 2024;

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'ente;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione unanime resa in forma palese, nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di riapprovare, come in premessa specificato, a seguito delle integrazioni e modifiche apportate agli art. 9 e 11, il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nella versione di cui all'Allegato D evidenziando con il carattere grassetto le parte in aggiunta.
3. Di dare atto che l'allegato D è parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Di dare atto che le modiche al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate decorrono dall'01/01/2024.
5. Di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

con la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Montà nella sezione "Amministrazione Trasparente", e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line nel rispetto delle disposizioni del TUEL.

6. Di dare atto i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 della legge 160/2019 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it**.,** poiché tali atti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle *"*entrate tributarie dei comuni*"*.

SUCCESSIVAMENTE con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 – Tuel e s.m.i.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Andrea Cauda

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fausto Sapetti

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/12/2023 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 20/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fausto Sapetti

Documento firmato mediante firma digitale,
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i